



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLO STUDIO ...OMISSIS...

Roma, 3 novembre 2015, prot. 222631

Oggetto: Startup innovative. Mutazione dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, lett. h) del D.L.179/2012, durante l'iscrizione in sezione speciale.

Codesto Studio professionale ha rivolto allo scrivente un quesito in relazione alla applicazione dell'articolo 25, comma 2, lett. h) del D.L.179/2012, con riferimento alla possibilità, in un momento successivo all'iscrizione in sezione speciale di mutare il requisito, senza che da ciò derivi una soluzione di continuità nell'iscrizione stessa. In particolare è stato rappresentato quanto segue:

“A marzo 2015 Alfa s.r.l. viene iscritta contestualmente al R.I. sez. ordinaria e sez. start up innovative, dichiarando di possedere i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere da b) a g) del D.L. 179/2012 ed inoltre quello previsto alla lettera h) punto 2, ossia: “impiego come dipendenti o ...”. Nel mese di settembre 2015, Alfa s.r.l. vorrebbe procedere all'assunzione di alcuni soggetti in possesso di laurea triennale, quindi un titolo di studio diverso tra quelli previsti dall'art. 25 comma 2 lettera h punto 2, il che farebbe venir meno il requisito dichiarato per l'iscrizione. E' possibile che Alfa s.r.l. decida di assumere e contestualmente di rispettare invece che il requisito al punto 2, quello al punto 1 (15% delle spese in ricerca e sviluppo)? A parere dello scrivente sarebbe possibile. Se la risposta è affermativa, Alfa s.r.l. è tenuta a comunicarlo subito al registro delle imprese depositando i modelli aggiornati previsti al comma 12 e 15? Oppure può farlo alle normali scadenze previste?”

Benché la norma non faccia assolutamente riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che non vi siano limiti alla mutazione dei requisiti di cui alla lettera h), purché risulti verificata continuativamente, durante la permanenza nella sezione speciale del registro, la presenza di almeno uno dei tre. Ne consegue che per ragioni di economia amministrativa e soprattutto di tutela della società iscritta in sezione speciale, la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale, mediante l'adempimento di cui all'art. 25, comma 14.

Con riferimento alla seconda parte della domanda, e cioè agli aspetti pubblicitari, deve rilevarsi che il legislatore fonda sulla iscrizione in sezione speciale l'efficacia costitutiva della fattispecie. Ne consegue che la sezione speciale deve essere sempre aggiornata, e specie dopo l'emanazione del ridetto D.M. 22 giugno 2015, che prevede una specifica implementazione della sezione speciale con il dettaglio dei requisiti, di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera h) posseduti dalla startup.



Come ben evidenziato nel quesito, vengono in evidenza, nella fattispecie in esame, entrambi gli adempimenti previsti dai commi 14 e 15 dell'articolo 25, e cioè l'aggiornamento semestrale delle informazioni fornite in fase di iscrizione e la conferma annuale di possesso dei requisiti.

Riguardo all'aggiornamento semestrale, il comma 14 esplicitamente reca "Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10."

Il legislatore fissa cioè un termine massimo (semestre) di aggiornamento ma non un termine minimo. La norma va dunque interpretata, alla luce di quanto sopra evidenziato, nel senso che l'aggiornamento non può superare il semestre, ma deve intervenire in occasione di ogni mutazione rilevante, rispetto a quanto dichiarato al momento dell'iscrizione in sezione speciale, a norma del comma 12. Come accennato in precedenza, lo scivolamento da un requisito a un altro tra quelli previsti all'art. 25, comma 2, lettera h) va pertanto segnalato mediante questo tipo di adempimento.

Con riferimento alla conferma annuale, il comma 15, giustamente ancora l'adempimento al deposito dell'approvazione del bilancio d'esercizio. Appare pertanto una forzatura non coerente col sistema normativo anticipare la conferma al momento della mutazione.

Quanto precede, in fondo, non lede l'interesse generale dell'amministrazione e del mercato di avere una rappresentazione veritiera e aggiornata della posizione della singola startup, in quanto la pubblicità in sezione speciale è comunque assicurata (in forma aggiornata) adempiendo, contestualmente alla mutazione del requisito, all'aggiornamento previsto dal comma 14.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)
F.to Vecchio